



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale 15 maggio 2000 n.10;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
- VISTO** il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana biennio economico 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, triennio giuridico ed economico 2016-2018;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 art.3;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 207 del 07/06/2016 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione disposta con l'art. 49 comma 1 della l.r. 7 maggio 2015 n. 9;
- VISTO** il D.P. Reg. n.12 del 27/06/2019;
- VISTA** la Legge regionale n. 9 del 15/04/2021;
- VISTO** l'art.20 della Legge 24.12.1986 n. 958, pubblicata sulla GURI n. 11 del 15/01/1987;
- VISTO** l'art. 2052 del D.Lgs n.66/2010 - Riconoscimento del Servizio militare per l'inquadramento economico nel pubblico impiego;
- VISTO** in particolare il comma 2 dell'art. 2052 del D.Lgs n.66/2010, ai sensi del quale il servizio militare valutabile è esclusivamente quello in corso dalla data di entrata in vigore della Legge n.958/1986, nonché quello prestato successivamente;
- CONSIDERATO** il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 12/03/1999, ai sensi dell'art.23 quater del D.L. 30/01/1998 e convertito con modifiche nella L. 31/03/1998, tra il Sig. Giuffrida Salvatore e l'Amministrazione regionale in categoria D1, prorogato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.26 comma 3 della L.r. n.8 del 08/05/2018 sino alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato del 21/12/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 6343 del 22/12/2020 di approvazione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato stipulato il 21/12/2020 con effetti giuridici ed economici a decorrere dal 01/01/2021;
- VISTA** la sentenza n. del Tribunale di Siracusa con cui, nel disapplicare la disposizione di cui all'art. 2052 del citato d.lgs. n.66/2010 e le circolari ministeriali e regionali, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.1999/70/CE, dichiara il diritto del dipendente al riconoscimento del periodo del servizio di leva ai fini dell'inquadramento economico, con decorrenza dalla data della domanda del 25/03/2015, e condanna al pagamento delle differenze retributive conseguenti, nonché al rimborso all'Avv. Enrico Buscemi delle spese di lite liquidate nella somma di €. per spese vive, €. per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;

